

IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CCNL 28 LUGLIO 2010 PER GLI IMBARCATI SU NATANTI DI COOPERATIVE DI PESCA

Tra

- **AGCI - AGRITAL**, rappresentata dal presidente Giampaolo Buonfiglio, da Giovanni Schiavone, Giovanni Basciano, Marco Passariello con l'assistenza del responsabile delle relazioni industriali di AGCI Giuseppe Gizzi;
- **FEDERCOOPESCA - CONFCOOPERATIVE**, rappresentata dal presidente Paolo Tiozzo, dai consiglieri Nino Accetta, Massimo Bongarzone e Augusto Comes, dal direttore Gilberto Ferrari, da Gian Ludovico Ceccaroni Cambi Voglia, con l'assistenza del capo del servizio sindacale di Confcooperative Sabina Valentini;
- **LEGACOOP AGROALIMENTARE**, rappresentata dal vicepresidente nazionale di Legacoop Agroalimentare Angelo Petruzzella, dal direttore di Legacoop Giancarlo Ferrari, dal direttore di Legacoop Agroalimentare Giuseppe Piscopo, dall'amministratore di Legacoop Fiorenzo Davanzo, da Sergio Caselli, da Barbara Esposto, da Antonio Gottardo, da Michele Boscolo, da Elena Ghezzi, con l'assistenza di Claudio Riciputi dell'area lavoro e relazioni industriali di Legacoop;

e

- **FAI - CISL**, rappresentata dal segretario generale Luigi Sbarra, e dai segretari nazionali Silvano Giangiacomi, Fabrizio Colonna, Attilio Cornelli, Mohamed Saady, e dalla delegazione composta da Pierpaolo Piva, Danilo Santini, Gianfranco Blanda, Francesco Fattoruso, Daniele Gualtieri, Claudio Pullini, Lilia Castellani, Raffaele De Simone, Tommaso Bazzu, Bruno Inserra e Pasquale Fiore;
- **FLAI - CGIL**, rappresentata dal segretario generale Ivana Galli, dal segretario nazionale Giovanni Mininni, dal coordinatore nazionale pesca Antonio Pucillo, e dalla delegazione composta da Andrea Gambillara, Marco Rinaldi, Michele Rossi, Eugenio Siracusa, Aniello Paragallo, Giovanni Di Dia, Maria Viniero, Paolo Grossi, Vincenzo Borea, Antonino Calandra, Francesco Coletti, Giuseppe Carotenuto e Carmine Perino;
- **UILAPESCA**, rappresentata dal segretario generale Enrica Mammucari, dai segretari nazionali Guido Majrone, Tommaso Macaddino, Fabrizio De Pascale, e dalla delegazione composta da Teresa Annunziata, Amelia Pagliaro, Franco Losito, Sergio Modanesi, Antonino Pensabene, Carlo Muccio, Delfino Coccia, Francesco Paternoster, Federico Mambrini, Domenico Baiano, Pasquale Deiana, Alessandro Mazza.

Le parti, riunitesi a Roma, hanno convenuto di procedere in data 20 febbraio 2017 al rinnovo del CCNL per gli imbarcati su natanti di cooperative di pesca sulla base degli articoli di seguito indicati.

Entro 60 (sessanta giorni) dalla firma del presente accordo le parti si ritroveranno per la sottoscrizione dell'intero contratto.

Di seguito si riporta il documento che sancisce l'accordo per il rinnovo del CCNL citato.

[Handwritten signatures and initials in blue and green ink are scattered throughout the page, including a large signature on the left margin and several smaller ones on the right and bottom margins.]

Articolo 1

Dopo il comma 3 dell'articolo 1 del CCNL 28 luglio 2010 è inserito il seguente periodo:

"A fronte di un'eventuale richiesta di adesione al presente CCNL da parte di altre organizzazioni, le parti stipulanti sono tenute a darne preventiva e formale autorizzazione, secondo le modalità previste dall'accordo Interconfederale del 28 luglio 2015."

Articolo 2

L'articolo 4 del CCNL 28 luglio 2010 è sostituito dal seguente:

Articolo 4

Durata, decorrenza e procedura di rinnovo

Il presente contratto ha efficacia su tutto il territorio nazionale ed ha durata quadriennale a decorrere dalla data del 1° gennaio 2017.

Esso sarà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti stipulanti, con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della scadenza del contratto stesso.

La piattaforma contrattuale per il rinnovo del presente contratto sarà presentata almeno 4 mesi prima della sua scadenza per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza medesima.

La parte datoriale che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.

Durante i quattro mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto, e comunque per un periodo complessivo pari a cinque mesi dalla presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.

In caso di ritardato rinnovo del presente contratto, per ogni mese intercorrente tra la scadenza del precedente contratto e la sottoscrizione del nuovo contratto, le aziende erogheranno ai lavoratori, in forza alla data del rinnovo, un importo economico convenuto tra le parti.

Articolo 3

L'articolo 5 del CCNL 28 luglio 2010 è sostituito dal seguente:

Articolo 5

Applicazione del contratto

Il presente contratto di lavoro si applica:

- 1) ai lavoratori dipendenti imbarcati da cooperative di pesca;
- 2) al personale imbarcato su natanti assicurati ai sensi della legge 250/58 armati da soci di cooperative di pesca.

Ai fini del presente contratto l'attività di pesca viene suddivisa in due categorie omogenee per redditività, sulla base del sistema e/o attrezzo di pesca esercitato, nel modo seguente:

- α) tutti i sistemi e/o attrezzi allorquando siano esercitati con natanti di stazza lorda superiori a 10 tonnellate e, indipendentemente dalla stazza, unità che esercitano strascico e/o volante;
- β) altri sistemi e/o attrezzi di pesca, pesca subacquea professionale e pesca professionale in acque interne e lagunari.

Articolo 4

L'articolo 6 del CCNL 28 luglio 2010 è sostituito dal seguente:

Articolo 6

Applicazione del MMG per i soci lavoratori

1. Gli importi dei minimi monetari garantiti sono applicati come segue:

categoria α): il minimo monetario garantito per ciascuna qualifica, segmento di operatività ed in funzione della legge previdenziale di riferimento, è quello riportato in tabella 1, allegata al presente contratto;

categoria β): il minimo monetario garantito per ciascuna qualifica è differenziato in funzione delle giornate di pesca effettivamente lavorate nell'anno precedente (anno di riferimento) secondo lo schema seguente, riportato nelle corrispondenti Tabelle 2, 3 e 4, allegate al presente contratto:

- β 1) giornate di pesca inferiori a 48 (Tabella 2): per l'anno successivo a quello di riferimento, il minimo monetario garantito mensile per ciascuna qualifica è pari all'importo derivante dalla moltiplicazione del numero dei giorni effettivamente lavorati nel mese per il relativo importo giornaliero;
- β 2) giornate di pesca all'anno comprese tra 48 e 140: per l'anno successivo a quello di riferimento, il minimo monetario garantito mensile per ciascuna qualifica è pari all'importo derivante dalla moltiplicazione del numero dei giorni effettivamente lavorati nel mese per il relativo importo giornaliero (Tabella 3 - parte variabile). L'importo mensile così determinato non potrà comunque mai essere inferiore all'importo di salvaguardia per ciascuna qualifica (Tabella 3 - parte fissa);
- β 3) giornate di pesca all'anno oltre 140 (Tabella 4): per l'anno successivo a quello di riferimento, il minimo monetario garantito mensile per ciascuna qualifica è quello riportato in tabella 1.

2. Per l'applicazione del sistema di cui alla categoria β) si fa riferimento alle giornate di pesca effettivamente lavorate nel corso dell'anno precedente. Nel caso di nuova assunzione, per la quale manchi il riferimento alle giornate di pesca effettivamente lavorate nell'anno precedente, si applicano inizialmente gli importi previsti dalla Tabella 2. In caso di superamento del numero di giornate previste rispettivamente per le sottocategorie β 1) e β 2) si applicano per ciascuna qualifica gli importi previsti rispettivamente dalle Tabelle 3 e 4, con decorrenza dal mese in cui si verifica il superamento stesso.

Articolo 5

Dopo il quinto periodo dell'articolo 9 del CCNL 28 luglio 2010 è inserito il seguente periodo:

"In materia di formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applica quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011."

È infine aggiunta la seguente nota a verbale

"Nota a verbale

Le parti si impegnano a definire entro il 31 luglio 2017 una idonea certificazione per attestare le prestazioni di lavoro a turno notturno a bordo ai soli fini del riconoscimento di detta attività come lavoro usurante per eventuali prestazioni previdenziali ed assistenziali."

Articolo 6

Ai fini della formazione permanente e continua si riconoscono n° 16 ore di permessi retribuiti.

Articolo 7

L'articolo 21 del CCNL 28 luglio 2010 è sostituito dal seguente:

Articolo 21 Retribuzioni

L'equipaggio viene retribuito alla "parte" - percentuale sulla produzione - salvaguardata da un minimo monetario garantito (MMG) di cui alle tabelle allegate.

La parte è comprensiva di tutti gli istituti retributivi e normativi, previsti e regolati dal presente contratto.

Qualora la "parte", calcolata nell'arco del bimestre solare intero (1-1/28-2; 1-3/30-4; 1-5/30-6; 1-7/31-8; 1-9/31-10; 1-11/31-12), nella campagna di pesca ovvero per tipo particolare di pesca, non comporti per il pescatore un importo mensile uguale o superiore al minimo monetario garantito, l'armatore provvede a corrispondere ad ogni singolo membro dell'equipaggio la differenza tra la somma derivata dalle ripartizioni e quella stabilita nella relativa tabella del minimo monetario garantito applicabile.

La "parte" attribuita, determinata con i criteri previsti nei commi che seguono, deve essere corrisposta, con carattere di generalità dopo la fine del mese, adeguando, se inferiore, in ogni caso la "parte" stessa al 80% dell'importo previsto per qualifica e per definizione delle attività di pesca indicate nella tabella del MMG, a titolo di anticipazione sul ragguglio bimestrale.

L'erogazione di anticipi sulla "parte" dovuta ai marittimi imbarcati può essere richiesta sino al massimo del valore percentuale del MMG prima richiamato.

Qualsiasi pagamento al marittimo deve essere effettuato entro i dieci giorni successivi al periodo di riferimento (mese, ovvero termine della campagna di pesca), utilizzando l'apposito prospetto di paga conforme alla previsione di legge (legge 5 gennaio 1953, n° 4).

Se il marittimo sbarca per cause di forza maggiore (disarmo, infortuni, malattia, ecc.) la parte deve essere raggugliata con il MMG per il periodo d'imbarco effettivo.

Per produzione si intende:

- ❖ prodotti ittici catturati e commercializzati;
- ❖ eventuale recupero di materiali galleggianti o sul fondo marino;
- ❖ eventuali premi d'assicurazione derivanti dal salvataggio d'altri natanti;
- ❖ eventuali proventi da attività connesse come definite all'art. 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n° 226, come novellato dalla legge 154/04

Dalla somma ricavata vengono detratte le seguenti spese:

- ❖ il consumo effettivo del gasolio, dei lubrificanti (olio e grasso) e dei gas frigoriferi;
- ❖ il vitto consumato a bordo;
- ❖ il ghiaccio e le spese vive per la produzione dello stesso a bordo (escluse le spese per le attrezzature) e la carta, necessari per la conservazione del prodotto (esclusa la manutenzione del frigorifero);
- ❖ le cassette, gli imballaggi a perdere, le esche;
- ❖ lo sbarco, il trasporto e la vendita del pescato (compresi diritti di mercato);

- ❖ eventuale pagamento del permesso di pesca in acque d'altri Paesi, ripartendo tale spesa in ratei mensili per la durata della concessione;
- ❖ contributo per l'assistenza contrattuale di cui al successivo articolo 46 a favore delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto (FlaiCgil, FaiCisl e Uila-Pesca).

Il monte produttivo, al netto delle spese di cui al precedente capoverso, è ripartito in ragione del 50% tra armatore ed equipaggio.

In caso di usi e consuetudini locali è necessario il loro rispetto laddove il trattamento economico, in funzione dell'osservanza di particolari istituti locali, sia più vantaggioso.

Tutti gli usi e le consuetudini locali debbono essere specificati nelle singole convenzioni d'imbarco.

Essi debbono altresì essere notificati alle parti stipulanti entro sei mesi dalla data di rinnovo tramite invio alle parti datoriali.

Qualora condizioni oggettive lo consentano l'equipaggio può essere retribuito mensilmente con il minimo monetario garantito ed un premio di produzione di cui all'articolo 22.

I soci lavoratori sono retribuiti mensilmente alla parte, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli 5 e 6.

Limitatamente ai soggetti assicurati ai sensi della legge 26 luglio 1984, n. 413, le parti, al fine di assoggettare a contribuzione il valore del vitto consumato a bordo, defalcato dai ricavi come previsto nei commi che precedono, istituiscono la voce "valore mensa ai fini previdenziali".

Per i lavoratori assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, il "valore mensa ai fini previdenziali" è computato esclusivamente ai fini retributivi.

Tale voce, soggetta al contributo previdenziale, assume convenzionalmente il valore di € 325,00 (trecentoventicinque/00) per mese intero, così come riportato nella tabella 1.

Contrattualizzazione della bilateralità

1. La bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva nel settore della pesca marittima è un sistema che coinvolge tutte le imprese che applicano il presente CCNL (aderenti e non aderenti a Confcooperative-Federcoopescas, Legacoop Agroalimentare e AGCI AGRITAL) in quanto eroga prestazioni che completano i trattamenti dovuti al lavoratore previsti dal presente CCNL e in particolare quello economico;

2. Le prestazioni previste all'articolo 40 (trattamento economico di malattia e infortunio) e 40 bis (assistenza sanitaria integrativa) rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, perciò, esclusivamente nei confronti delle imprese di pesca non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa stessa di prestazioni equivalenti a quelle erogate ai sensi del medesimo articolo.

L'impresa di pesca, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo dovere in materia nei confronti dei lavoratori.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le imprese di pesca non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 20 lordi mensili. Tale indennità non rientra nelle regole previste in tema di retribuzione alla parte e MMG disciplinate dal presente articolo.

Tale importo ha carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al punto 2.

4. Ai fini della semplificazione amministrativa, le parti stipulanti il presente Ccnl concordano il versamento di un contributo complessivo a sostegno della bilateralità, che verrà individuato da

apposito accordo sindacale tra le parti stipulanti il presente Ccnl, e che viene riportato in allegato ai sensi di quanto previsto agli articoli 40 e 48.

Nota a verbale

Nel bimestre solare sono compresi i periodi di sbarco purché non siano intercorsi rapporti di lavoro con altre imprese di pesca; in caso di divergenza sulla corretta applicazione del contratto agli effetti della ripartizione della produzione tra armatore ed equipaggio, su richiesta di una delle parti viene istituita una commissione paritetica al livello territoriale competente che procede agli accertamenti compatibili con il mandato assegnato alla funzione sindacale per quanto concerne la corretta applicazione del presente articolo.

Gli esiti di tale verifica sono riportati alle parti stipulanti a livello territoriale che, in relazione a ciò, propongono le iniziative più opportune per la migliore applicazione del contratto.

Di tutto ciò viene data informazione anche a livello nazionale per azioni di monitoraggio o di intervento.

Articolo 8

All'articolo 25 del CCNL 28 luglio 2010 tra le materie delegate alla contrattazione di secondo livello è aggiunta la seguente:

- ❖ Salario di produttività e *welfare* aziendale

Articolo 9

Dopo l'articolo 25 del CCNL 28 luglio 2010 è inserito il seguente:

Articolo 25 bis **Livello decentrato**

Al fine di salvaguardare lo sviluppo economico delle cooperative e la tutela dei livelli occupazionali, in tutti i casi di situazioni di crisi che possono modificare la redditività e/o operatività delle stesse o interventi normativi che riducano, a titolo di esempio non esaustivo, lo sforzo di pesca o i quantitativi di prodotto prelevabile è consentita alle parti stipulanti il presente CCNL la possibilità di individuare soluzioni adeguate attraverso accordi a livello decentrato.

Articolo 10

All'articolo 29 del CCNL 28 luglio 2010 l'importo di 30 euro è incrementato di 5 euro

Articolo 11

L'articolo 36 del CCNL 28 luglio 2010 è sostituito dal seguente:

Articolo 36 **Risoluzione del rapporto di lavoro**

Il contratto d'imbarco a tempo indeterminato può essere risolto dalle parti con comunicazione scritta e con l'osservanza del termine di preavviso pari a giorni 14 per tutti i gradi e le categorie. Il contratto d'imbarco a tempo indeterminato si risolve per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, nonché per giustificato motivo.

Giusta causa: causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Giustificato motivo: grave inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa.

E' facoltà dell'armatore di sostituire il preavviso con un'indennità pari a tante giornate d'importo fisso, valore mensa ai fini contributivi e ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità, per quanti sono i giorni di preavviso non osservati.

Il preavviso non potrà essere dato durante la fruizione dei riposi compensativi o delle ferie.

In caso di sbarco dovuto a causa di malattia o di infortunio trova applicazione quanto stabilito dal successivo articolo 58.

Nota a verbale

Quanto previsto dall'articolo anzidetto non è applicabile ai contratti a campagna di pesca, poiché il rapporto di lavoro si risolve di diritto al rientro della nave nel porto di armamento e/o di sbarco, sia in porti nazionali che in quelli esteri.

Articolo 12

Dopo l'articolo 40 del CCNL 28 luglio 2010 è inserito il seguente:

Articolo 40 bis

Assistenza sanitaria integrativa

Le parti convengono di introdurre l'istituto dell'assistenza sanitaria integrativa per gli addetti del settore quale diritto contrattuale da riconoscere ai destinatari del presente CCNL.

Le parti valutano opportuno utilizzare strumenti già in essere quali soluzioni di miglior valore per i propri lavoratori.

Le parti concordano altresì di promuovere ogni utile iniziativa affinché il personale imbarcato a tempo indeterminato a decorrere dal 1 marzo 2017 sia iscritto al fondo bilaterale Filcoop sanitario.

Per la copertura dell'assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo per ogni lavoratore nel limite massimo di € 52,00 annuo a carico dell'impresa e del lavoratore in maniera paritetica. Sono fatte salve le forme di assistenza sanitaria integrativa previste da accordi collettivi e/o regolamenti aziendali che prevedano l'adesione ad un sistema mutualistico già esistente alla data della firma del presente CCNL che dovrà garantire comunque prestazioni equipollenti.

Articolo 13

L'articolo 48 del CCNL 28 luglio 2010 è sostituito dal seguente:

Articolo 48

Contributo per l'assistenza contrattuale

Il contributo per l'assistenza contrattuale è calcolato nella misura dell'1% sui valori corrispondenti al MMG così come definito dai precedenti articoli 5 e 6.

Ai marittimi imbarcati viene effettuata una trattenuta mensile del 0,50% calcolata sui valori di cui al comma precedente, a favore delle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

L'armatore versa alle organizzazioni cooperative firmatarie una quota mensile pari allo 0,50% calcolata sui valori di cui al secondo comma per ogni marittimo imbarcato.

I datori di lavoro portano a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo curando la riscossione delle quote spettanti alle organizzazioni sindacali firmatarie.

Le eventuali comunicazioni di dissenso rispetto a tale ritenuta da parte dei membri dell'equipaggio sono comunicate dagli armatori alla parte datoriale ed alle organizzazioni sindacali entro 30 giorni dalla notifica del testo contrattuale rinnovato.
Entro tre mesi dalla stipula del presente contratto, le parti firmatarie definiscono criteri e modalità per la riscossione di detto contributo.

Articolo 14

All'articolo 54 del CCNL 28 luglio 2010 sostituire le parole: "adempimento di obblighi militari" con le seguenti: "richiamo alle armi"

Articolo 15

L'articolo 58 del CCNL 28 luglio 2010 è sostituito dal seguente:

Articolo 58

Prelazione nella riassunzione

I lavoratori sbarcati per malattia o infortunio sono reimbarcati al termine del periodo di malattia e infortunio.

I lavoratori arruolati con contratto a tempo determinato o per singole campagne di pesca vantano il diritto di precedenza ed il relativo esercizio in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato, a tempo determinato o per singola campagna di pesca effettuate dall'armatore entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, riferibili alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 20 febbraio 2017

AGCIAGRITAL

CONFOOPERATIVE FEDERCOOPESCA

LEGACOOP AGROALIMENTARE

FAICISL

FLAICGIL

UILAPESCA

TABELLA 1 – Categoria α

TABELLA 1 (categoria α)								
SEGMENTO DI OPERATIVITA'								
1- Costiera locale								
	Parametri	Importo fisso mensile	13/a-14/a	Ferie	TFR	MMG	Valore Conv. INPS	Totale ai fini INPS
		A	B	C	D	A+B+C+D	E	A+B+C+E
Com.te-Motorista Capopesca	118	935,29	210,05	122,53	108,91	1376,78	325	1592,87
Marinaio Polivalente	105	832,25	192,87	112,51	100,01	1237,64	325	1462,64
Marinaio	102	808,47	188,91	110,20	97,95	1205,54	325	1432,58
Giovanotto	101	800,55	187,59	109,43	97,27	1194,83	325	1422,56
Mozzo	100	792,62	186,27	108,66	96,58	1184,13	325	1412,55

TABELLA 1 (categoria α)								
SEGMENTO DI OPERATIVITA'								
2- Costiera ravvicinata								
	Parametri	Importo fisso mensile	13/a-14/a	Ferie	TFR	MMG	Valore Conv. INPS	Totale ai fini INPS
		A	B	C	D	A+B+C+D	E	A+B+C+E
Com.te-Motorista Capopesca	132	1046,26	228,54	133,32	118,50	1526,62	325	1733,12
Marinaio Polivalente	120	951,14	212,69	124,07	110,28	1398,19	325	1612,90
Marinaio	115	911,51	206,09	120,22	106,86	1344,67	325	1562,81
Giovanotto	103	816,40	190,23	110,97	98,64	1216,24	325	1442,60
Mozzo	100	792,62	186,27	108,66	96,58	1184,13	325	1412,55

TABELLA 1 (categoria α)								
SEGMENTO DI OPERATIVITA'								
3- Mediterranea								
	Parametri	Importo fisso mensile	13/a-14/a	Ferie	TFR	MMG	Valore Conv. INPS	Totale ai fini INPS
		A	B	C	D	A+B+C+D	E	A+B+C+E
Com.te-Motorista Capopesca	146	1157,22	247,04	144,11	128,09	1676,46	325	1873,37
Marinaio Polivalente	134	1062,11	231,18	134,86	119,87	1548,03	325	1753,15
Marinaio	129	1022,48	224,58	131,00	116,45	1494,51	325	1703,06
Giovanotto	107	848,10	195,52	114,05	101,38	1259,05	325	1482,67
Mozzo	104	824,32	191,55	111,74	99,32	1226,94	325	1452,62

TABELLE 2-3-4 Categoria β

TABELLA 2 (sottocategoria β 1) Pesca costiera locale - Legge 250/58						
MMG per giornata di pesca						
Giornate di pesca inferiori a 48						
	Parametri	Importo base	13/a-14/a	Ferie	TFR	MMG giornaliero
		A	B	C	D	A+B+C+D
Com.te-Motorista Capopesca	118	35,97	8,08	4,71	4,19	52,95
Marinaio Polivalente	105	32,01	7,42	4,33	3,85	47,60
Marinaio	102	31,10	7,27	4,24	3,77	46,37
Giovanotto	101	30,79	7,22	4,21	3,74	45,96
Mozzo	100	30,49	7,16	4,18	3,71	45,54

TABELLA 3 - (sottocategoria β 2) Pesca costiera locale - Legge 250/58						
Parte VARIABILE						
Giornate di pesca tra 48 e 140						
	Parametri	Importo base	13/a-14/a	Ferie	TFR	MMG giornaliero
		A	B	C	D	A+B+C+D
Com.te-Motorista Capopesca	118	35,97	8,08	4,71	4,19	52,95
Marinaio Polivalente	105	32,01	7,42	4,33	3,85	47,60
Marinaio	102	31,10	7,27	4,24	3,77	46,37
Giovanotto	101	30,79	7,22	4,21	3,74	45,96
Mozzo	100	30,49	7,16	4,18	3,71	45,54

TABELLA 3 - (sottocategoria β 2) Pesca costiera locale - Legge 250/58						
Parte FISSA						
Giornate di pesca tra 48 e 140						
	Parametri	13/a-14/a	Ferie	TFR	Importo di salvaguardia	
		B	C	D	A+B+C+D	
Com.te-Motorista Capopesca	118	210,05	122,53	108,91	441,49	
Marinaio Polivalente	105	192,87	112,51	100,01	405,39	
Marinaio	102	188,91	110,20	97,95	397,06	
Giovanotto	101	187,59	109,43	97,27	394,29	
Mozzo	100	186,27	108,66	96,58	391,51	

TABELLA 4 - (sottocategoria β 3) Pesca costiera locale - Legge 250/58						
Giornate di pesca superiori a 140						
	Parametri	Importo fisso mensile	13/a-14/a	Ferie	TFR	MMG
		A	B	C	D	A+B+C+D
Com.te-Motorista Capopesca	118	935,29	210,05	122,53	108,91	1376,78
Marinaio Polivalente	105	832,25	192,87	112,51	100,01	1237,64
Marinaio	102	808,47	188,91	110,20	97,95	1205,54
Giovanotto	101	800,55	187,59	109,43	97,27	1194,83
Mozzo	100	792,62	186,27	108,66	96,58	1184,13

Handwritten signatures and initials are present throughout the document, including a large signature on the right side of the first table, and several signatures at the bottom of the page.

TABELLA 2 (sottocategoria β1) Pesca costiera ravvicinata						
MMG per giornata di pesca - Legge 250/58						
Giornate di pesca inferiori a 48						
	Parametri	Importo base	13/a-14/a	Ferie	TFR	MMG giornaliero
		A	B	C	D	A+B+C+D
Com.te-Motorista Capopesca	132	40,24	8,79	5,13	4,56	58,72
Marinaio Polivalente	120	36,58	8,18	4,77	4,24	53,78
Marinaio	115	35,06	7,93	4,62	4,11	51,72
Giovanotto	103	31,40	7,32	4,27	3,79	46,78
Mozzo	100	30,49	7,16	4,18	3,71	45,54

TABELLA 3 - (sottocategoria β2) Pesca costiera ravvicinata - Legge 250/58						
Parte VARIABILE						
Giornate di pesca tra 48 e 140						
	Parametri	Importo base	13/a-14/a	Ferie	TFR	MMG giornaliero
		A	B	C	D	A+B+C+D
Com.te-Motorista Capopesca	132	40,24	8,79	5,13	4,56	58,72
Marinaio Polivalente	120	36,58	8,18	4,77	4,24	53,78
Marinaio	115	35,06	7,93	4,62	4,11	51,72
Giovanotto	103	31,40	7,32	4,27	3,79	46,78
Mozzo	100	30,49	7,16	4,18	3,71	45,54

TABELLA 3 - (sottocategoria β2) Pesca costiera ravvicinata - Legge 250/58						
Parte FISSA						
Giornate di pesca tra 48 e 140						
	Parametri	13/a-14/a	Ferie	TFR	Importo di salvaguardia	
		B	C	D	A+B+C+D	
Com.te-Motorista Capopesca	132	228,54	133,32	118,50	480,36	
Marinaio Polivalente	120	212,69	124,07	110,28	447,04	
Marinaio	115	206,09	120,22	106,86	433,16	
Giovanotto	103	190,23	110,97	98,64	399,84	
Mozzo	100	186,27	108,66	96,58	391,51	

TABELLA 4 - (sottocategoria β3) Pesca costiera ravvicinata - Legge 250/58						
Giornate di pesca superiori a 140						
	Parametri	Importo fisso mensile	13/a-14/a	Ferie	TFR	MMG
		A	B	C	D	A+B+C+D
Com.te-Motorista Capopesca	132	1046,26	228,54	133,32	118,50	1526,62
Marinaio Polivalente	120	951,14	212,69	124,07	110,28	1398,19
Marinaio	115	911,51	206,09	120,22	106,86	1344,67
Giovanotto	103	816,40	190,23	110,97	98,64	1216,24
Mozzo	100	792,62	186,27	108,66	96,58	1184,13

gr

A

g

by

T

Am

o

b

A

o

Handwritten signatures and initials in various colors (black, blue, green) at the bottom of the page.